

OGGETTO: **LEGGE DI STABILITÀ 2016 - DETASSAZIONE (NON ANCORA APPLICABILE) DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI PREMIO DI RISULTATO O DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D'IMPRESA PREVISTE DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO SIGLATI CON LE RSU/RSA E/O LE OO.SS.**

L'art. 1, comma 182 ^(*), della legge (di stabilità 2016) 28 dicembre 2015 n. 208 – pubblicata nel S.O. n. 70 alla “Gazzetta Ufficiale” 30 dicembre 2015 n. 302 e in vigore dall'1 gennaio scorso – ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (cd “detassazione”), entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi:

- 1) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri che saranno definiti con un apposito decreto interministeriale da varare entro il 29 febbraio 2016;
- 2) le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il limite anzidetto è aumentato da 2.000 a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità che saranno specificate nel menzionato, emanando decreto interministeriale (art. 1, comma 189, legge n. 208/2015).

L'imposta sostitutiva sarà applicata:

- ai soli lavoratori subordinati del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme detassabili, a **50.000 euro lordi** (art. 1, comma 186, legge n. 208/2015);
- **sulle somme di cui ai punti 1) e 2) che precedono erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali** (ovvero “di secondo livello”) di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 ^(***) (art. 1, comma 187, legge n. 208/2015). A tal proposito si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, “i benefici contributivi o fiscali (*ivi compresa, quindi, la detassazione; ndr*) e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge n. 208/2015, oltre a dover definire, come sopra indicato, i criteri finalizzati a misurare e verificare gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione cui è legata la corresponsione dei premi di risultato, nonché gli strumenti e le modalità di partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, **il futuro decreto interministeriale dovrà stabilire:**

- **“le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191” dell'art. 1 della legge n. 208/2015, ossia delle disposizioni che hanno disciplinato l'imposta sostitutiva** (art. 1, comma 188, legge n. 208/2015);
- le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

In attesa della sua emanazione, pertanto, non sarà possibile procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva neanche con riferimento alle somme erogate in forza di accordi di secondo livello già eventualmente sottoscritti e depositati presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

Infine, l'art. 1, comma 184, della legge n. 208/2015 stabilisce che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui si tratta, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e/o degli importi erogati a titolo di partecipazione agli utili d'impresa. I beni e servizi previsti dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art 51 del d.P.R. n. 917/1986, pertanto, restano esenti da tassazione, secondo i limiti previsti, anche nel caso in cui vengano scelti dal lavoratore in sostituzione, anche parzialmente, degli importi erogati a titolo di premio di risultato e/o di partecipazione agli utili d'impresa.

(*) Art. 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

190. *Omissis*

191. *Omissis*

() Art. 51 del d.lgs. n. 81/2015**

Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

(*) Art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986**

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

b) *LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;*

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) *LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133;*

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Art. 51, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 917/1986

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (*ossia a 258,23 euro; ndr*) se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.